Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 33

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 10 febbraio 1955** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1954

1955

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 33 DEL 10 FEBBRAIO 1955.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 4: **Istituto Mobiliare Italiano:** Bollettino dell'estrazione effettuata il 15, 17 e 18 gennaio 1955.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 5: **Cappellificio Cervo, società per azioni, in Sagliano Micca:** Obbligazioni sorteggiate il 22 dicembre 1954. — **Società adriatica di elettricità, per azioni, in Venezia:** Obbligazioni sorteggiate il 14 gennaio 1955. — **Comune di Barzio (Como):** Obbligazioni sorteggiate il 23 gennaio 1955. — **Arnoldo Mondadori Editore - Società per azioni, in Milano:** Riscatto di obbligazioni. — **Società dell'Acqua Pia Antica Marcia, per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 31 gennaio 1955. — **Società per azioni Conforti officine elettromeccaniche, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1954. — **Rondo italiana, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 gennaio 1955.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1954, n. 1346.

Modificazioni all'art. 102 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, che approva il regolamento per la esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima);

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per la grazia e giustizia e per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per la difesa e per i trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Il n. 3 dell'art. 102 del regolamento per la esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è sostituito dal seguente:

« 3) sei anni di navigazione in servizio di coperta su navi nazionali e, per le corporazioni di prima e di seconda categoria, un periodo di almeno tre anni di navigazione come ufficiale di coperta su navi mercantili di stazza lorda non inferiore alle 500 tonnellate oppure come ufficiale di vascello su navi militari di dislocamento non inferiore alle 300 tonnellate, di cui — per le corporazioni di prima categoria — uno come primo ufficiale su navi mercantili o come ufficiale in 2ª su navi militari ».

Art. 2.

All'art. 102 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono aggiunti i seguenti commi:

« Nel caso che il concorso per l'ammissione in una corporazione di piloti sia andato deserto, il Ministro per la marina mercantile potrà autorizzare il capo del compartimento a conferire l'incarico di pilotaggio, per tutti o parte dei posti vacanti, ad altrettanti marittimi che siano in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1, 4, 5 e 6 del presente articolo.

I marittimi di cui al precedente comma, i quali abbiano prestato cinque anni di lodevole servizio, potranno essere nominati piloti effettivi con provvedimento del capo del compartimento previa autorizzazione del Ministro per la marina mercantile ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1954

EINAUDI

SCELBA — DE PIETRO — TAMBRONI — TAVIANI — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1955
Atti del Governo, registro n. 88, *foglio n.* 120. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1954, n. 1347.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di religione denominata « Opera diocesana per attività religiose formative della gioventù », con sede in Iesi (Ancona).

N. 1347. Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di religione denominata « Opera diocesana per attività religiose formative della gioventù », con sede in Iesi (Ancona) e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1955
Atti del Governo, registro n. 88, *foglio n.* 111. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 agosto 1954, n. **1348.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di religione denominata « Opera Santa Teresa del Bambino Gesù - Nido di Rondini », in Savona.

N. 1348. Decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica alla Fondazione di religione denominata « Opera Santa Teresa del Bambino Gesù - Nido di Rondini » in Savona, intendendosi l'ente autorizzato ad accettare il lascito disposto a suo favore da Giuseppe Massobrio e viene infine approvato lo statuto della Fondazione stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1955
Atti del Governo, registro n. 88, *foglio n.* 112. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 1954, n. **1349.**

Autorizzazione all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, con sede in Roma, ad acquistare un fabbricato in Gorizia.

N. 1349. Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1954, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, con sede in Roma, viene autorizzata ad acquistare in Gorizia un fabbricato di proprietà della Cassa di risparmio, locale da destinare per gli uffici di quella sezione dell'Associazione stessa e della Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1955
Atti del Governo, registro n. 88, *foglio n.* 115. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1955, *n. 23.*

Attribuzione al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza di un assegno integrativo netto mensile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 1, 2 - punti 12 e 13; 3 e 6 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, il cui trattamento economico, per stipendio, paga o retribuzione, è stabilito dalle tabelle contenute negli allegati I a VIII al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, è concesso, in aggiunta alle competenze in vigore, a decorrere dal 1° gennaio 1954 e fino al 30 giugno 1955, un assegno integrativo mensile, non pensionabile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nelle misure nette stabilite dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

L'assegno integrativo di cui al precedente art. 1:

a) è ridotto, nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio, paga o retribuzione, nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione di dette competenze ed è sospeso in tutti i casi di sospensione delle competenze stesse;

b) è ridotto, nella stessa proporzione in cui risultano ridotti lo stipendio, la paga e la retribuzione, nei casi in cui le prestazioni del personale siano ridotte rispetto all'orario normale;

c) non è computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'indennità di licenziamento, nè va considerato nella determinazione della gratificazione a titolo di tredicesima mensilità di cui all'art. 7 del decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263 e successive estensioni.

Nel caso di cumulo di impieghi consentito dalle norme in vigore, non può percepirsi più di un assegno integrativo.

Art. 3.

L'assegno integrativo non va riassorbito per effetto di concessione degli aumenti periodici di stipendio, paga o retribuzione.

L'assegno medesimo non dà luogo a riliquidazione degli assegni personali previsti dall'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, o da disposizioni analoghe.

Art. 4.

Con successivi decreti da emanare nelle stesse forme del presente decreto saranno disciplinate l'attribuzione e la misura dell'assegno integrativo di cui all'art. 2, n. 12, della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, nei riguardi dei sottoindicati personali non previsti dalle tabelle di cui agli allegati I a VIII al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767:

a) ricevitori del lotto ed altro personale statale retribuito ad aggio od in base a coefficienti riferiti alla entità e durata delle prestazioni;

b) categorie di personale postelegrafonico già previsto dal decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 505, e che non sia equiparato, ai fini del trattamento economico, al personale di ruolo dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

c) ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari;

d) personale aggregato alle carceri;

e) incaricati marittimi e delegati di spiaggia;

f) personale impiegatizio non di ruolo, anche a contratto, il cui trattamento di carattere fondamentale non sia stabilito con gli allegati indicati nel precedente art. 1.

Le disposizioni di cui al precedente comma sono applicabili anche al personale delle Sezioni provinciali dell'alimentazione ed a quello che presta servizio alle dipendenze dei ricevitori e dipendenti statali di cui alla lettera *a*) del presente articolo. Le stesse disposizioni si applicano ai collocatori comunali, nonchè ad altri personali che, pur prestando la propria opera all'Amministrazione dello Stato, non sono a questa vincolati da rapporto d'impiego o di lavoro, ed ai quali,

in precedenti occasioni, siano stati concessi miglioramenti economici in relazione a quelli di carattere generale disposti a favore del personale statale.

Art. 5.

Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante al personale statale di ruolo e non di ruolo richiamato alle armi ai sensi dell'art. 81 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, modificato con regio decreto 15 maggio 1941, n. 584, del regio decreto 1° aprile 1935, n. 343 — convertito nella legge 3 giugno 1935, n. 1019 — e successive modificazioni, e dell'art. 7 del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive variazioni, si tiene conto anche dell'assegno integrativo di cui al precedente art. 1.

Art. 6.

Per i personali retribuiti parte a carico dello Stato e parte a carico di altre Amministrazioni, l'assegno integrativo di cui al precedente art. 1 è concesso in proporzione alla sola quota a carico dello Stato, tenendo presente il disposto del precedente art. 2, lettera *b*).

Art. 7.

L'assegno personale mensile previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869 e dall'art. 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 870, è ridotto, a decorrere dal 1° agosto 1954, di un importo pari ai due terzi dell'assegno integrativo mensile di cui al presente decreto, con arrotondamento del residuo assegno personale a lire 100 mensili per eccesso.

Art. 8.

Ai titolari di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi, temporanei o rinnovabili, diretti, indiretti o di riversibilità, sia normali che privilegiati, già liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, degli Archivi notarili e del cessato Commissariato della emigrazione, è concesso, dal 1° gennaio 1954 al 30 giugno 1956, un assegno integrativo temporaneo mensile pari al sedici per cento della pensione netta mensile spettante, arrotondata per eccesso a lire 100, con esclusione di ogni assegno accessorio.

Il suddetto assegno integrativo temporaneo è altresì dovuto ai titolari di pensioni od assegni delle categorie elencate nell'art. 20 della legge 29 aprile 1949, n. 221, nonchè ai titolari di pensioni ex regime austro-ungarico passati a carico dello Stato italiano in base al regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2478, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

L'assegno integrativo di cui al presente articolo è dovuto anche ai titolari di pensioni a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere, di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, nonchè ai titolari di assegni integrativi di carattere continuativo a carico della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale di cui al decreto legislativo 22 gennaio 1947, n. 134.

Le disposizioni del primo comma non si applicano ai titolari di pensioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 24 maggio 1951, n. 392.

Art. 9.

Nei casi di pensioni od assegni, in parte a carico dello Stato o delle Amministrazioni di cui al precedente art. 8 ed in parte a carico di altri Enti, l'assegno integrativo temporaneo è concesso in proporzione alle sole quote a carico dello Stato o delle Amministrazioni suddette.

E' fatta eccezione per le pensioni indicate dall'articolo 14 del regio decreto-legge 31 marzo 1925, n. 486, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, per le quali l'assegno integrativo temporaneo si calcola come se la pensione fosse interamente dovuta dallo Stato.

Art. 10.

L'assegno integrativo temporaneo di cui al precedente art. 8 è esente da ogni ritenuta e su di esso non si applica il contributo a favore dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali per l'assistenza sanitaria ai pensionati previsto dall'art. 2 della legge 30 ottobre 1953, n. 841.

Il suddetto assegno non va computato ai fini della determinazione dell'importo della tredicesima mensilità spettante ai titolari di pensioni ordinarie ai sensi della legge 26 novembre 1953, n. 876.

L'assegno mensile di cui all'art. 26, ultimo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, fruito, in aggiunta al trattamento di quiescenza, dagli ufficiali e sottufficiali ai quali compete il trattamento economico di sfollamento, va sottoposto a revisione considerando per la determinazione della sua misura anche gli assegni integrativi previsti dagli articoli 1 e 8 del presente decreto.

Art. 11.

La concessione dell'assegno integrativo temporaneo di cui al precedente art. 8 è sospesa nei confronti dei titolari di pensioni od assegni ordinari che prestano opera retribuita alle dipendenze dello Stato, delle Amministrazioni pubbliche o degli Enti di cui all'art. 4 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1870, convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 85.

Art. 12.

Per i salariati statali di ruolo cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1952 con diritto a trattamento normale di quiescenza, dall'assegno integrativo temporaneo previsto dal precedente art. 8 va detratto l'aumento concesso sulla pensione di invalidità e vecchiaia ai sensi della legge 4 aprile 1952, n. 218, relativamente ai servizi prestati allo Stato.

La norma di cui al precedente comma si applica anche agli aventi diritto dei salariati statali, titolari di trattamenti normali di quiescenza indiretti o di riversibilità liquidati con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1952.

Art. 13.

L'assegno integrativo temporaneo di cui al precedente art. 8 non è cumulabile con gli assegni accessori annessi alla pensione di guerra, concessi ai titolari di pensioni privilegiate ordinarie ai sensi dell'art. 17 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

I titolari di pensioni privilegiate ordinarie integrate dagli assegni accessori annessi alla pensione di guerra,

di cui al precedente comma, hanno facoltà di optare, in luogo dei predetti assegni, per gli assegni accessori della pensione privilegiata ordinaria, ivi compresi l'assegno di caroviveri e l'assegno integrativo temporaneo previsto dal precedente art. 8.

Art. 14.

In sede di conguaglio per la prima applicazione del presente decreto sarà effettuato il recupero delle somme corrisposte in forza delle leggi 10 aprile 1954, n. 85 e 31 luglio 1954, n. 580. Qualora l'ammontare di tali somme risulti superiore a quello degli arretrati da liquidarsi a norma degli articoli precedenti, l'assegno integrativo è maggiorato una volta tanto della differenza.

Art. 15.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

La facoltà di cui al precedente comma si estende anche alle assegnazioni di fondi a favore delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo, per sovvenzioni in dipendenza dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto.

Art. 16.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1955

EINAUDI

SCELBA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1955
Atti del Governo, registro n. 88, *foglio n.* 126. — CARLOMAGNO

Misure dell'assegno integrativo mensile da corrispondere per il periodo dal 1° gennaio 1954 al 30 giugno 1955

Dipendenti di ruolo dei gruppi A, B *e* C *delle Amministrazioni statali*

Grado statale	Importo mensile Gruppo A	Gruppo B	Gruppo C
I - II - III	40.000	—	—
IV	32.000	—	—
V	25.000	—	—
VI	20.000	20.000	—
VII	13.500	13.500	—
VIII	9.000	9.000	9.000
IX	6.500	6.500	6.500
X	5.500	5.500	6.000
XI	5.000	5.000	5.000
XII	—	5.000	5.000
XIII	—	—	5.000

Sottufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia

	Importo mensile
Aiutante di battaglia	6.500
Maresciallo maggiore e gradi corrispondenti	6.000
Maresciallo capo e gradi corrispondenti	5.500
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	5.000

Altri personali	Importo mensile
Capi operai permanenti	6.000
Personale subalterno, altri sottufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia, graduati e militi delle Forze di polizia, personale dei ruoli speciali transitori, altri salariati permanenti e temporanei, personale non di ruolo	5.000

Nota. — L'assegno integrativo stabilito in tabella spetta anche al personale dei gradi o qualifiche corrispondenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Sull'assegno di cui alla presente tabella *non* gravano le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.

Visto: *il Ministro per il tesoro*
GAVA

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1951.

Autorizzazione alla Società « British and Overseas Insurance Company Ltd. » ad esercitare le assicurazioni nei rami trasporti e aeronautica.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « British and Overseas Insurance Company Ltd. », con sede in Londra e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare in Italia le assicurazioni nei rami trasporti e aeronautica;

Considerato che la Società richiedente possiede i necessari requisiti ed ha soddisfatto alle condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari sull'esercizio delle assicurazioni private per la concessione dell'autorizzazione in parola;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società « British and Overseas Insurance Company Ltd. », con sede in Londra e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami trasporti e aeronautica.

Roma, addì 18 dicembre 1951

Il Ministro: CAMPILLI

(566)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1954.

Caratteristiche tecniche del francobollo e della cartolina postale emessi per affiancare la campagna « Pro Erario ».

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del Regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1954, n. 412, con il quale è stata autorizzata l'emissione di un francobollo e di una cartolina postale per affiancare la campagna « Pro Erario »;

Decreta:

Art. 1.

a) Il francobollo emesso per affiancare la campagna « Pro Erario », del valore di L. 25, è stampato in rotocalco, nel colore viola, su carta bianca liscia filigranata, nel formato stampa di mm. 21 × 37 e nel formato carta di mm. 24 × 40.

La filigrana è formata dalla ruota alata in chiaro, disposta e ripetuta su tutta la superficie di ogni foglio di francobolli.

La vignetta è costituita da una cornice rettangolare lineare che racchiude, in alto, in un rettangolino a fondo chiaro, la leggenda in carattere stampatello « Repubblica Italiana »; a sinistra è riprodotta, in un fondino a mezza tinta e in un medaglione, una testa muliebre con corona turrita, ispirata stilisticamente dalle antiche monete siracusane del III periodo, simboleggiante l'Italia. Il medaglione poggia su un cartiglio recante la leggendina « Poste ». In basso al centro del francobollo vi è, su fondo a tinta chiara, il valore in cifra, in carattere bastoncino, « L. 25 »; a destra del francobollo vi è, su fondo a mezza tinta, in carattere bastoncino, la seguente leggenda: « Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva » - « Art. 53 della Costituzione ».

b) La cartolina emessa allo stesso scopo, del valore di L. 20, è stampata in rotocalco su cartoncino colore bianco, nel formato rettangolare di mm. 148×105.

Sul recto del cartoncino in alto e in carattere bastoncino molto spaziato, vi è la leggenda « Cartolina Postale »; nell'angolo superiore destro è impressa l'indicazione del valore (L. 20) con vignetta identica a quella del francobollo di cui alla precedente lettera *a*).

Il recto è diviso verticalmente a metà da una linea punteggiata; nella metà destra vi è lo spazio per l'indirizzo del destinatario. La cartolina è stampata nel colore verde bluastro.

Art. 2.

Con decreti separati saranno precisati i termini di validità e di ammissione al cambio dei valori di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 novembre 1954

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1955
Registro n. 3 Ufficio riscontro poste, foglio n. 367. — FAGGIANI

(669)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1954.

Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 3 novembre 1954;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, numero 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita, per la durata di sei mesi, la importazione temporanea delle seguenti merci per gli scopi controsegnati:

Qualità della merce	Scopo per il quale la temporanea importazione è ammessa	Quantità minima ammessa alla temporanea import.	Termine massimo per la riesportazione
1. Carbone coke	Per essere impiegato quale elemento costitutivo nella fabbricazione di carburo di calcio e di calciocianamide	kg. 100	6 mesi
2. Cartoncino pressato	Per la fabbricazione di carte da giuoco	kg. 100	6 mesi
3. Eptano (solvente)	Per essere impiegato nella fabbricazione di coperture, camere d'aria ed articoli vari di gomma	—	6 mesi
4. Ferro-leghe al tungsteno, al molibdeno, al vanadio, al manganese, al fosforo, al cromo e al titanio	Per la produzione di lavori di acciaio speciale	kg. 100	1 anno
5. Polvere di zinco	Per la fabbricazione di litopone	kg. 100	6 mesi
6. Potassa caustica fusa	Per la fabbricazione di indaco	kg. 100	6 mesi
7. Tiourea tecnica	Per essere impiegata nella fabbricazione di sulfamidici (solfotiazolo, maleilsolfotiazolo, succinilsolfotiazolo)	kg. 100	6 mesi
8. Vetri per occhiali antisolari, in segmenti	Per essere sagomati e montati	n. 1000	6 mesi

Art. 2.

E' prorogata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di importazione temporanea, istituite o già prorogate con i controindicati provvedimenti:

Concessione da prorogare	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Cardamomo semi, pimento frutto, noci moscate frutto pepe bianco e pepe nero frutto, per la distillazione di olii essenziali (con validità fino al 9 novembre 1954).	Decreto Ministeriale 15 giugno 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 27 agosto 1954)	10-11-54	9-5-55
2. Datteri freschi, per essere sottoposti a disinfezione, maturazione artificiale, lavorazione ed impacco (con validità fino al 4 novembre 1954).	Decreto Ministeriale 6 febbraio 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 4 maggio 1954)	5-11-54	4-5-55
3. Fluido adesivo termo-indurente e relativo nastro, per incollaggio ceppi freno di autoveicoli (con validità fino al 9 novembre 1954).	Decreto Ministeriale 15 giugno 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 27 agosto 1954)	10-11-54	9-5-55
4. Listelli di legno e parti di casse, destinati alla fabbricazione di imballaggi per frutta ed ortaggi da esportare (con validità fino al 9 novembre 1954).	Decreto Ministeriale 15 giugno 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 27 agosto 1954)	10-11-54	9-5-55
5. Materiale per guarnizioni, denominato « Reinz Deuma », costituito da retina di filo metallico ricoperto di amianto e caucciù, da impiegare per guarnizione delle teste dei cilindri dei motori montati su autoveicoli di esportazione (con validità fino al 9 novembre 1954).	Decreto Ministeriale 15 giugno 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 27 agosto 1954)	10-11-54	9-5-55

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1954

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per il commercio con l'estero
MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1955
Registro n. 1 *Finanze, foglio n.* 218. — BENNATI

(603)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1954.

Approvazione della convenzione stipulata con il Banco di Napoli per il servizio di distribuzione primaria dei valori bollati ai rivenditori secondari della Campania e del Molise.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 della legge 27 dicembre 1952, n. 3596;

Considerata la convenienza di provvedere al riordinamento del servizio di distribuzione primaria dei valori bollati nella Campania e nel Molise al fine di alleviare i compiti degli uffici del Registro perchè possano attendere prevalentemente alle attribuzioni di loro istituto;

Ritenuta l'opportunità di affidare al Banco di Napoli, con sede in Napoli, con effetto dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 1955, il servizio di distribuzione primaria dei valori bollati nella Campania e nel Molise, sotto l'osservanza delle norme, modalità e clausole contenute nella convenzione stipulata in data 10 dicembre 1954 ed allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e con il quale viene approvata;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Decreta:

E' approvata l'annessa convenzione stipulata il 10 dicembre 1954 con il Banco di Napoli, con sede in Napoli, con la quale viene affidato al predetto Istituto di credito, con effetto dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 1955, il servizio di distribuzione primaria dei valori bollati ai rivenditori secondari della Campania e del Molise.

Detta convenzione è allegata al presente decreto del quale costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 11 dicembre 1954

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1955
Registro n. 2 *Finanze, foglio* n. 1. — BENNATI

Convenzione con il Banco di Napoli per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari della Campania e del Molise.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal Ministro prof. Roberto Tremelloni ed il Banco di Napoli, rappresentato dal suo presidente pro-tempore ing. Ivo Vanzi, si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

Il Ministero delle finanze consente al Banco di Napoli di effettuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari delle seguenti provincie: Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Napoli e Salerno.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni valori bollati agli uffici del Registro.

Art. 2.

Il Banco di Napoli assume il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con l'osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Per l'espletamento del servizio stesso il Banco di Napoli potrà avvalersi anche di personale specificatamente assunto per i compiti relativi e per la durata massima della convenzione, con rapporto regolato dalle norme sull'impiego privato.

Art. 3.

Il Banco di Napoli si obbliga di istituire in Napoli, presso la propria sede, a proprie spese, un Magazzino compartimentale dei valori bollati quale centro di distribuzione dei valori stessi.

Il Ministero delle finanze, al momento della entrata in vigore della presente convenzione, doterà il detto Magazzino di una scorta di valori bollati per un importo complessivo di lire due miliardi e cinquecento milioni, come da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare di detta dotazione potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze in relazione alla contrazione o all'incremento dei prelievi di valori bollati effettuati dal Banco.

Art. 4.

Il Banco di Napoli assume in deposito la dotazione di valori bollati di cui al precedente art. 3 e se ne rende responsabile, obbligandosi a restituirla integralmente in valori o in denaro al termine della durata della presente convenzione o delle proroghe previste dal successivo art. 14 ed anche prima all'atto della eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato.

Art. 5.

Il Ministero delle finanze autorizza il Banco di Napoli a disporre sulla detta dotazione, per la distribuzione, senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo (salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 4), di un ammontare di valori bollati non superiore ai nove decimi della dotazione stabilita col precedente art. 3, giusta i vari tagli e specie che verranno determinati con apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Art. 6.

Il Banco di Napoli si obbliga a tener fermo costantemente nel predetto Magazzino, come scorta, almeno un decimo dei valori bollati costituenti la predetta dotazione. Di tale quantitativo di valori il detto Banco non potrà disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 7.

Il Banco di Napoli si obbliga ad effettuare almeno ogni quindici giorni ed in ogni caso non oltre il 25 ed il 10 di ogni mese, il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate, rispettivamente, nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze di ogni rango e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al Deposito generale dei valori bollati in Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione, mediante versamento del relativo importo presso la Sezione di Tesoreria provinciale di Napoli.

All'ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto il Banco si obbliga a trasmettere entro il giorno 26 ed entro il giorno 11 di ogni mese all'Ispettorato compartimentale delle tasse ed imposte indirette sugli affari di Napoli, un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese da ogni singola dipendenza di ogni rango e dai corrispondenti che provvedono alla distribuzione dei valori, con indicazione degli estremi delle quietanze di Tesoreria relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art. 8.

Le spese relative al concentramento nel Magazzino compartimentale del Banco della dotazione di valori di cui al precedente art. 3, come quelle di trasporto dei valori bollati e degli stampati dal Deposito generale dei valori bollati di Roma o dall'Istituto Poligrafico dello Stato o dalla Cartiera di Foggia, fino alla stazione ferroviaria di Napoli o a quella Intendenza di finanza su ordinazione del Banco di Napoli, sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto dei detti valori bollati e stampati dalla stazione ferroviaria o dalla Intendenza di finanza di Napoli al Magazzino compartimentale del Banco come le spese di gestione di esso, le spese per la custodia e conservazione della dotazione stessa e le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati dal Magazzino compartimentale, sono, invece, a carico del Banco di Napoli.

Art. 9.

Il Banco di Napoli si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze di ogni rango, nonchè di corrispondenti, nelle piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione, ed in altre che potranno successivamente essere determinate d'intesa tra la Amministrazione delle finanze ed il Banco, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

Qualora il Banco intenda spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati, quale risulta dall'allegato *A* alla presente convenzione, dovrà ottenerne il preventivo assenso dal Ministero delle Finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Il Banco si obbliga a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A* una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

Entro il terzo mese dall'entrata in vigore della presente convenzione, il Banco dovrà comunicare al Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, mediante apposito dettagliato prospetto, i quantitativi costituenti le dotazioni di cui al comma precedente.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi dei valori per ogni specie e taglio che devono costituire la detta dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 10.

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dal Banco contro pagamento al Deposito generale dei valori bollati, compete al Banco la seguente provvigione:

L. 2,00 per cento fino ad un importo di lire sei miliardi;

L. 0,30 per cento sull'importo eccedente i sei miliardi.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta al Banco ed alle sue dipendenze di ogni rango e corrispondenti per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione.

Art. 11.

La provvigione di cui al precedente art. 10 e l'aggio che il Banco deve consentire a sua volta per conto dello Stato ai rivenditori di valori bollati, nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge, saranno liquidati, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria ed il Banco, mensilmente, con l'osservanza delle norme che saranno determinate dal Ministero delle finanze, alle quali il Banco di Napoli dichiara, fin d'ora, di aderire.

Per quanto riguarda l'aggio ai rivenditori il Ministero delle finanze, salvo diverse norme che ritenesse di impartire in base al comma precedente, autorizza l'Intendenza di finanza di Napoli ad emettere entro i primi cinque giorni di ogni mese, un ordinativo di rimborso per l'importo preventivamente accertato, che non potrà superare la somma corrispondente all'importo medio mensile dell'aggio scontato nel trimestre precedente, salvo a procedere, successivamente, alla liquidazione definitiva in base ai documenti che il Banco di Napoli è tenuto a produrre non oltre il successivo giorno 25 di ogni mese.

Art. 12.

Il Banco si obbliga a tenere per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione, le contabilità che sono attualmente in uso presso i Magazzini gestiti dall'Amministrazione e presso gli uffici del Registro o quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori, sia presso il Magazzino compartimentale del Banco sia presso gli organi di distribuzione.

Il Banco si obbliga altresì di sottoporsi, per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso il Magazzino compartimentale come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari dell'Amministrazione delle finanze, appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 13.

Il Banco di Napoli, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi che esso si assume con la presente convenzione, si obbliga di effettuare entro il mese successivo a quello della sottoscrizione della convenzione, un deposito cauzionale di L. 75 milioni (valore nominale) in titoli dello Stato 5 per cento a se stesso intestati con annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito cauzionale dovrà essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente articolo 3.

Art. 14.

La presente convenzione ha effetto dalla data del decreto che l'approva ed ha durata fino al 31 dicembre 1955. Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, s'intende successivamente rinnovata di biennio in biennio, non oltre, comunque, il 31 dicembre 1959.

Per il periodo di un semestre, a decorrere dal giorno in cui entrerà in vigore la presente convenzione, gli Uffici del registro continueranno ad effettuare, come si pratica attualmente, la distribuzione di tutti i valori bollati contemporaneamente alla distribuzione effettuata dal Banco per mezzo delle proprie dipendenze.

Roma, addì 10 dicembre 1954

Il Ministro per le finanze: TREMELLONI

Il presidente del Banco di Napoli: IVO VANZI

ALLEGATO A
(Articolo 9 della convenzione)

Elenco delle Piazze sulle quali il Banco di Napoli si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo di proprie dipendenze di ogni rango, nonchè di corrispondenti.

Numero d'ordine	PIAZZA	PROVINCIA	INDIRIZZO
1	Ariano Irpino	Avellino	Filiale: piazza Plebiscito, 26
2	Montecalvo Irpino	Id.	Filiale: corso Umberto I, 72
3	Grottaminarda	Id.	Corrispondente Banco Napoli
4	Mirabella Eclano	Id.	Filiale: piazza Vittoria, 2
5	Atripalda	Id.	Filiale: piazza Umberto I, 43-44
6	Avellino	Id.	Filiale: piazza Tigli, 23
7	Forino	Id.	Filiale: Francesco De Santis, 2
8	Baiano	Id.	Filiale: piazza Municipio
9	Vallata	Id.	Corrispondente Banco Napoli
10	Cervinara	Id.	Corrispondente Banco Napoli
11	Aquilonia	Id.	Corrispondente Banco Napoli
12	Bisaccia	Id.	Corrispondente Banco Napoli
13	Pietradefusi	Id.	Corrispondente Banco Napoli
14	Montella	Id.	Filiale: piazza Bartoli, 30
15	Sant'Angelo dei Lombardi	Id.	Filiale: piazza De Santis, 12
16	Solofra	Id.	Filiale: via Landolfi, 14
17	Benevento	Benevento	Filiale: corso Garibaldi, 112
18	Vitulano	Id.	Filiale: via Roma, 19
19	Morcone	Id.	Corrispondente Banco Napoli
20	Cerreto Sannita	Id.	Corrispondente Banco Napoli
21	Guardia Sanframondi	Id.	Filiale: via Nazionale Sannitica, 30
22	San Bartolomeo in Galdo	Id.	Corrispondente Banco Napoli
23	Airola	Id.	Filiale: piazza Vittoria, 24
24	Sant'Agata dei Goti	Id.	Filiale: via Asilo Infantile, 1
25	San Marco dei Cavoti	Id.	Corrispondente Banco Napoli
26	Agnone	Campobasso	Filiale: corso Vittorio E., 36

Numero d'ordine	PIAZZA	PROVINCIA	INDIRIZZO
27	Boiano	Campobasso	Filiale: piazza Roma, 121-123
28	Campobasso	Id.	Filiale: piazza G. Pepe, 41
29	Casacalenda	Id.	Corrispondente Banco Napoli
30	Guglionesi	Id.	Filiale: via Alterio, 91
31	Isernia	Id.	Filiale: via Carducci, 15-a
32	Larino	Id.	Filiale: via Marconi, 15
33	San Martino in Pensilis	Id.	Filiale: piazza Umberto I, 3
34	Riccia	Id.	Corrispondente Banco Napoli
35	Santa Croce di Magliano	Id.	Filiale: piazza Marconi, 4
36	Montenero di Bisaccia	Id.	Filiale: via Borgo San Giovanni
37	Termoli	Id.	Filiale: corso Nazionale, 92
38	Fossalto	Id.	Corrispondente Banco Napoli
39	Venafro	Id.	Filiale: via Lucente Forte
40	Aversa	Caserta	Filiale: via Roma, 168
41	Casal di Principe	Id.	Filiale: Corso Umberto I
42	Frignano	Id.	Filiale: via Vittorio Emanuele, 24
43	Orta di Atella	Id.	Filiale: via San Donato, 36
44	Villa Literno	Id.	Filiale: via Diaz, 2
45	Caiazzo	Id.	Filiale: via Latina, 73
46	Capua	Id.	Filiale: piazza dei Giudici, 8
47	Pignataro Maggiore	Id.	Filiale: via Roma, 29
48	Caserta	Id.	Filiale: via C. Battisti, 15
49	Marcianise	Id.	Filiale: via Santoro, 65
50	Maddaloni	Id.	Filiale: corso I Ottobre, 14
51	Piedimonte d'Alife	Id.	Filiale: via Carmine, 51
52	Roccamonfine	Id.	Corrispondente Banco Napoli
53	Santa Maria Capua Vetere	Id.	Filiale: via Mazzocchi, 201
54	Carinola	Id.	Filiale: corso Umberto I, 18
55	Mondragone	Id.	Filiale: via Campanili, 1
56	Sessa Aurunca	Id.	Filiale: corso Lucillo, 205
57	Teano	Id.	Filiale: piazza Vittoria, 22
58	Afragola	Napoli	Filiale: piazza E. Gianturco
59	Caivano	Napoli	Filiale corso P Umberto
60	Cardito	Id.	Filiale via G Marconi, 40
61	Acerra	Id.	Filiale via Duomo, 56
62	Casalnuovo di Napoli	Id.	Filiale corso Umberto I, 535
63	Casoria	Id.	Filiale piazza Santacroce, 1
64	Pomigliano d'Arco	Id.	Filiale via Roma, 44
65	Castellammare di Stabia	Id.	Filiale corso V Emanuele, 71
66	Gragnano	Id.	Filiale via Pasquale Nastro, 68
67	Napoli	Id.	Filiale, via Roma, 177-178
68	Id	Id.	Agenzia n 4 piazza Vanvitelli, 7-8-9
69	Id	Id.	Agenzia n. 5: corso Garibaldi, n. 206-209
70	Id	Id.	Agenzia n 6 via Tribunali, n. 203-209
71	Id	Id.	Agenzia n. 7 via Traccia a Poggioreale, 1-3
72	Id	Id.	Agenzia n. 11 via dei Mille, nn. 18-20-24
73	Id	Id.	Agenzia n. 12: corso Umberto I, n. 231 233 - Secondigliano
74	Id	Id.	Agenzia Spirito Santo, via Roma, 402
75	Id	Id.	Agenzia n 16 piazza G Pepe, nn. 23 24
76	Id	Id.	Agenzia n 17: piazza Bagnoli, nn. 16 17 (Bagnoli)
77	Id	Id.	Agenzia n. 18: piazza Campi Flegrei, 3-4 (Fuorigrotta)
78	Id	Id.	Agenzia n 27 via Mergellina n. 151
79	Frattamaggiore	Id.	Filiale: corso Durante, 21
80	Giugliano in Campania	Id.	Filiale: piazza Annunziata, 323
81	Forio d'Ischia	Id.	Filiale: corso Umberto I, 82
82	Porto d'Ischia	Id.	Filiale: via Porto, 3
83	Procida	Id.	Filiale: via Emanuele, 87
84	Marigliano	Id.	Filiale: corso Umberto I, 179

Numero d'ordine	PIAZZA	PROVINCIA	INDIRIZZO
85	Nola	Napoli	Filiale: piazza Duomo, 3
86	Palma Campania	Id.	Filiale: piazza dei Martiri, numeri 58-60
87	San Giuseppe Vesuviano	Id.	Filiale: via G. Auricchio, 3-5
88	Portici	Id.	Filiale: corso Garibaldi, 197
89	Resina	Id.	Filiale: corso Ercolano, 32
90	San Giorgio a Cremano	Id.	Filiale: via Roma, 1-3
91	Bacoli	Id.	Filiale: via G. De Rosa, 3
92	Pozzuoli	Id.	Filiale: corso V. Emanuele, 114
93	Somma Vesuviana	Id.	Filiale: via Roma, 33-*ter*
94	Anacapri	Id.	Filiale: via G. Rolando, 58
95	Capri	Id.	Filiale: via Oratorio, 1
96	Massalubrense	Id.	Filiale: via Palma, 9
97	Meta di Sorrento	Id.	Filiale: corso Italia
98	Piano di Sorrento	Id.	Filiale: piazza D. Cota, 4-5
99	Sant'Agnello	Id.	Filiale: Corso Italia, 474
100	Sorrento	Id.	Filiale: piazza Tasso, 42
101	Vico Equense	Id.	Filiale: corso Filangieri, 103
102	Boscotrecase	Id.	Filiale: via Umberto I, 163
103	Pompei	Id.	Filiale: via Sacra, 2
104	Torre Annunziata	Id.	Filiale: corso V. Emanuele numeri 289-290
105	Torre del Greco	Id.	Filiale: piazza Santacroce, 6-9
106	Agropoli	Salerno	Filiale: via Veneto
107	Buccino	Id.	Corrispondente Banco Napoli
108	Campagna	Id.	Filiale: corso Umberto I, 133
109	Amalfi	Id.	Filiale: piazza Repubblica Marinara, 45
110	Maiori	Id.	Filiale: corso Regina, 9
111	Minori	Id.	Filiale: piazza Municipio
112	Cava dei Tirreni	Id.	Filiale: corso Umberto I, 275
113	Battipaglia	Id.	Filiale: via G. Amendola
114	Eboli	Id.	Filiale: via Roma, 40
115	Laurino	Id.	Corrispondente Banco Napoli
116	Mercato Sanseverino	Salerno	Filiale: via P. di Garigliano, 42
117	Pontecagnano	Id.	Filiale: corso Umberto, 121
118	Montesano sulla Marcellana	Id.	Filiale: corso V. Emanuele, 51
119	Montecorvino Rovella	Id.	Corrispondente Banco Napoli
120	Nocera Inferiore	Id.	Filiale: corso V. Emanuele, 128
121	Angri	Id.	Filiale: via Roma, 17
122	Pagani	Id.	Filiale: corso E. Padovani, numeri 61-63
123	Pisciotta	Id.	Corrispondente Banco Napoli
124	Polla	Id.	Filiale: corso V. Emanuele
125	Sicignano degli Alburni	Id.	Corrispondente Banco Napoli
126	Roccadaspide	Id.	Filiale: piazza Municipio
127	Padula	Id.	Filiale: piazza San Clemente
128	Sala Consilina	Id.	Filiale: via Roma, 18
129	Salerno	Id.	Filiale: piazza M. Cucciani
130	Giffoni Valle Piana	Id.	Corrispondente Banco Napoli
131	Sapri	Id.	Filiale: via Umberto I, 2
132	Sarno	Id.	Filiale: corso Amendola, 9
133	Vallo della Lucania	Id.	Filiale: corso Umberto I, 28-30
134	Sant'Angelo a Fasanella	Id.	Corrispondente Banco Napoli

Roma, addì 10 dicembre 1954

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il presidente del Banco di Napoli
IVO VANZI

(602)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1955.

Calendario della Borsa-merci di Milano per il 1955, Sezione cereali e semi oleosi e Sezione sete.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 17 della legge 20 marzo 1913, n. 272 e l'art. 33 del relativo regolamento pubblicato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Viste le proposte della Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato il calendario per l'anno 1955 della Borsa-merci di Milano.

Sezione cereali e semi-oleosi.

Giorni di chiusura:

Tutte le domeniche.
Tutti i sabati.
6 gennaio - Epifania.
11 aprile - Festa dell'Angelo.
25 aprile - Festa nazionale.
19 maggio - Ascensione.
2 giugno - Festa della Repubblica.
9 giugno - Corpus Domini.
29 giugno - SS. Pietro e Paolo.
11 a 19 agosto - Ferie estive.
1° novembre - Tutti i Santi.
4 novembre - Festa nazionale.
7 dicembre - Sant'Ambrogio (Patrono di Milano).
8 dicembre - Immacolata Concezione.
26 dicembre - Festa natalizia.
27 dicembre - Festa natalizia.

Risposta premi:

14 gennaio	15 luglio
15 febbraio	10 agosto
15 marzo	15 settembre
15 aprile	14 ottobre
13 maggio	15 novembre
15 giugno	15 dicembre

Ultimo giorno contrattazione corrente:

18 gennaio	18 luglio
18 febbraio	10 agosto
18 marzo	16 settembre
18 aprile	18 ottobre
18 maggio	18 novembre
17 giugno	16 dicembre

Ultimo giorno messa a disposizione:

21 gennaio	22 luglio
23 febbraio	23 agosto
23 marzo	23 settembre
22 aprile	21 ottobre
23 maggio	23 novembre
23 giugno	23 dicembre

Orario delle contrattazioni: dalle ore 15 alle ore 16,30.

Sezione sete.

Giorni di Borsa chiusa:

Tutte le domeniche.
Tutti i sabati.
6 gennaio - Epifania.
11 aprile - Festa dell'Angelo.
25 aprile - Festa nazionale.
19 maggio - Ascensione.
2 giugno - Festa della Repubblica.
9 giugno - Corpus Domini.
29 giugno - SS. Pietro e Paolo.
dal 10 al 18 agosto - Ferie estive.
1° novembre - Tutti i Santi.
4 novembre - Festa nazionale.
7 dicembre - Sant'Ambrogio.
8 dicembre - Immacolata Concezione.
dal 26 al 27 dicembre - Feste natalizie.

Risposta premi:

14 gennaio	15 luglio
15 febbraio	9 agosto
15 marzo	15 settembre
15 aprile	14 ottobre
13 maggio	15 novembre
15 giugno	15 dicembre

Ultimo giorno contrattazione corrente:

18 gennaio	18 luglio
18 febbraio	9 agosto
18 marzo	16 settembre
18 aprile	18 ottobre
18 maggio	18 novembre
17 giugno	16 dicembre

Ultimo giorno messa a disposizione:

20 gennaio	20 luglio
18 febbraio	19 agosto
18 marzo	20 settembre
20 aprile	20 ottobre
20 maggio	18 novembre
20 giugno	20 dicembre

Orario delle contrattazioni: dalle ore 15 alle ore 16.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1955

p. *Il Ministro*: QUARELLO

(604)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1955.

Temporanea autorizzazione alla Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia, con sede in Palermo, ad emettere obbligazioni fino a trenta volte l'ammontare complessivo del proprio patrimonio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1893;
Vista la legge 15 maggio 1954, n. 229;
Vista la legge 29 luglio 1949, n. 474;
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia, con sede in Palermo, è autorizzata ad emettere obbligazioni fino a trenta volte l'ammontare complessivo del proprio patrimonio.

La presente autorizzazione è valida fino a quando il fondo speciale di riserva della predetta Sezione, attualmente di L. 350 milioni, non venga aumentato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1955

Il Ministro: GAVA

(608)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio degli strumenti di ratifica dell'Avenant fra l'Italia e la Francia relativo alla Convenzione generale sulle assicurazioni sociali del 31 marzo 1948, concluso a Parigi il 13 giugno 1952.

Addì 3 febbraio 1955, in base all'autorizzazione disposta con legge 19 maggio 1954, n. 339, è stato effettuato in Roma, lo scambio degli strumenti di ratifica dell'Avenant tra l'Italia e la Francia concernente la Convenzione generale sulle assicurazioni sociali del 31 marzo 1948, concluso a Parigi il 13 giugno 1952.

(614)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Formia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 15 novembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1955, registro n. 2 Interno, foglio n. 293, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Formia (Latina), di un mutuo di L. 10.600.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(627)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Galatone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 10 novembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1955, registro n. 2 Interno, foglio n. 387, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Galatone (Lecce), di un mutuo di L. 1.365.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(629)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Corigliano Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 29 ottobre 1954, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1955, registro n. 2 Interno, foglio n. 294, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Corigliano Calabro (Cosenza), di un mutuo di L. 7.346.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(626)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra convenzionata di ostetricia e ginecologia presso la Facoltà di medicina veterinaria della Università di Parma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina veterinaria della Università di Parma, è vacante la cattedra convenzionata di « ostetricia e ginecologia », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(635)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 32

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 9 febbraio 1955

	Dollaro U. S. A.	Dollaro canadese	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,70	643,50	145,72
» Firenze	624,70	645 —	150 —
» Genova	624,75	644 —	165 —
» Milano	624,76	643,75	160 —
» Napoli	624,70	642,80	155 —
» Palermo	624,76	643,19	165 —
» Roma	624,76	644,25	160 —
» Torino	624,75	643 —	170 —
» Trieste	624,75	—	170 —
» Venezia	624,74	644,50	170 —

Media dei titoli del 9 febbraio 1955

Rendita 3,50 % 1906	62,05
Id. 3,50 % 1902	61,50
Id. 5 % 1935	93,40
Redimibile 3,50 % 1934	82,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,70
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,40
Id. 5 % 1936	91,35
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,40

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 9 febbraio 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,76
1 dollaro canadese	» 644 —
1 franco svizzero	» 145,60

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit. 1749,33

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12.50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Capelli Carlo Luigi Alberto fu Luigi, già esercente in Torino, corso Inghilterra n. 43.

Tali marchi recavano il n. 58-TO.

(531)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

AVVISO

Opera nazionale per i combattenti
Sezione speciale per la riforma fondiaria

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti in data 25 gennaio 1955 (registro n. 2, foglio 17 Agricoltura), è stata determinata in L. 650.230 (lire seicentocinquantamiladuecentotrenta) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Capua (provincia di Caserta) della superficie di ettari 2.75.23, espropriati nei confronti della ditta FRATTA Francesco fu Antonio, e trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 3 ottobre 1952, n. 1668, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 276 del 28 novembre 1952 (supplemento ordinario).

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224 ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

(615)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

N. 424 Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 30 novembre 1935, n. 1859-R-Gab. con cui alla signora Niederstätter Maria, nata a Bressanone il 22 aprile 1908, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Dallabassa;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 4 gennaio 1955 dal sig. Dallabassa Guglielmo di Maria, nato a Bressanone il 14 marzo 1931, figlio maggiorenne della predetta, in atto residente a Bressanone;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del suaccennato decreto;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto 763-Gab. in data 16 febbraio 1949, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 30 novembre 1935, numero 1859-R-Gab. è revocato, a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla persona sottoindicata.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Dallabassa Guglielmo viene ripristinato nella forma tedesca di Niederstätter.

Il sindaco del Comune di attuale residenza provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 20 gennaio 1955

Il Vice Commissario del Governo
SANDRELLI

(462)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cremona al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 31 agosto 1954, n. 340.2.25/9643, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cremona al 30 novembre 1952;

Vista la nota del Prefetto di Cremona, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dottore Gioacchino Rigucci, nominato prefetto, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Gioacchino Rigucci è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cremona al 30 novembre 1952, il vice prefetto dott. Pasquale Fraenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 27 gennaio 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(550)

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario capo del comune di Reggio Emilia.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto n. 340.3/9398, in data 30 giugno 1954, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario capo del comune di Reggio Emilia;

Vista la nota del Prefetto di Reggio Emilia, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il prof. Cesare Menzani, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria, indisponibile per motivi di salute, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del prof. Cesare Menzani è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario capo del comune di Reggio Emilia, vacante presso il Comune medesimo, il prof. Luigi Montroni, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 28 gennaio 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(551)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Partecipazione degli stranieri agli esami di abilitazione alla libera docenza in applicazione della legge 5 gennaio 1955, n. 11.

La *Gazzetta Ufficiale* — parte prima — n. 20 del 26 gennaio 1955, ha pubblicato la legge 5 gennaio 1955, n. 11, ai cui sensi possono essere ammessi agli esami per il conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza anche stranieri, che siano in possesso di diploma di laurea o di specializzazione o perfezionamento, conseguito presso Università od Istituti superiori italiani, oppure di titolo equipollente a quello richiesto per l'ammissione dei cittadini italiani.

Le disposizioni della suddetta legge si applicano anche alla sessione d'esami di abilitazione alla libera docenza indetta per l'anno 1953.

Tutti gli stranieri che intendano avvalersi della facoltà loro concessa di prender parte alla sessione d'esami di abilitazione alla libera docenza, indetta per l'anno 1953 con ordinanza del 10 giugno 1953, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 22 giugno 1953, devono farne domanda al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione superiore.

Tali domande dovranno pervenire al Ministero entro e non oltre il 31 marzo 1955 e dovranno essere corredate di tutti i documenti di cui all'art. 2 della citata ordinanza del 10 giugno 1953.

Entro il medesimo termine del 31 marzo 1955 dovranno pervenire al Ministero, in quattro serie complete, le pubblicazioni che i candidati riterranno di presentare, insieme con un elenco delle pubblicazioni stesse ed un « curriculum » della propria attività scientifica e didattica.

(634)

PREFETTURA DI BOLOGNA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 22/10029 San. del 20 marzo 1952, con il quale è stato bandito il concorso per titoli e per esami ai posti vacanti di medico condotto nella provincia di Bologna;

Visti i verbali trasmessi a questo ufficio dalla Commissione giudicatrice del concorso, nominata con i decreti dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in data 2 aprile 1954, 15 ottobre 1954, 12 novembre 1954, nonchè la graduatoria dei concorrenti formulata dalla Commissione stessa;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso indicato in premessa, così come è stata formulata dalla Commissione giudicatrice:

N.	Nominativo		Punti
1.	Gherardi Carlo	punti	55,32
2.	Guidarelli Aldo	»	54,05
3.	Parenti Cesarino	»	53,88
4.	Ripoli Renzo	»	53,73
5.	Montroni Mario	»	53.51
6.	Mazzali Amos	»	52,15
7.	Insom Alfonso	»	51,90
8.	Iannuzzi Arturo	»	51,81
9.	Cazzani Luciano	»	51,78
10.	Montebugnoli Augusto	»	51,37
11.	Calanchi Guido	»	51,36
12.	Simoni Sanzio	»	51,29
13.	Mondini Adriano	»	51,20
14.	Franceschini Armando fu Luigi	»	51,19
15.	Benfenati Adamo	»	51,15
16.	Cavazza Mario	»	51,15
17.	Tommisani Fioravante	»	51,13
18.	Tolomelli Alberto	»	50,86
19.	Orselli Edmondo	»	50,66
20.	Berti Ceroni Alfredo	»	50,46
21.	Gherardi Gherardo	»	50,43
22.	Nevola Vittorio	punti	50,41
23.	Prata Pietro	»	50,37
24.	Melloni Francesco	»	50,28
25.	Martinelli Giberto	»	50,26
26.	Beccari Luigi	»	50,01
27.	Astorri Asterio	»	49,94
28.	Orlandini Allarmi	»	49,92
29.	Sileci Rosario	»	49,89
30.	Cavicchi Gino	»	49,80
31.	Naldi Bruno	»	49,71
32.	Bertoli Mario	»	49,46
33.	Turci Francesco	»	49,20
34.	Bonazzi Giorgio	»	49,15
35.	Vincitorio Giovanni	»	49,13
36.	Baiesi Luciano	»	49,13
37.	Pastore Franco Maria	»	48,74
38.	Bendini Carlo	»	48,50
39.	Amadei Alessandro	»	48,46
40.	Bregola Romolo	»	48,46
41.	Franceschini Giorgio di Giuseppe	»	48,45
42.	Bernardini Antonio	»	48,35
43.	Cenciotti Leonida	»	48,35
44.	Minerbi Giancarlo	»	48,33
45.	Pancaldi Alfonso	»	48,18
46.	Gambini Pierino	»	48,02
47.	Galassini Mario	»	47,90
48.	Galassini Angelo	»	47,89
49.	Lanzoni Romolo	»	47,75
50.	Bernardini Giandomenico	»	47,64
51.	Lanzoni Alessandro	»	47,62
52.	Schipa Franco	»	47,55
53.	Masi Vittorio	»	47,55
54.	Lusardi Luigi	»	47,47
55.	Milani Lorenzo	»	47,47
56.	Terzano Nicola	»	47,30
57.	Fiorio Walter	»	47,29
58.	Pelagatti Cesarino	»	47,28
59.	Poggi Gastone	»	47,25
60.	Bonetti Raffaele	»	47,22
61.	Caporaletti Italo	»	47,13
62.	Terzi Adolfo	»	47,07
63.	Baroncini Ante	»	47,06
64.	Leonardo Giov. Battista	»	47,05
65.	Gualandi Luigi	»	47,03
66.	Buttelli Mario	»	47,01
67.	Roveri Cesare	»	46,86
68.	Borrozzino Ernesto	»	46,76
69.	Faglioni Gualberto	»	46,61
70.	Parenti Antonio	»	46,60
71.	Toni Enzo	»	46,56
72.	Atzeni Aiace	»	46,37
73.	Borini Lorenzo	»	46,36
74.	Lenzi Federico	»	46,33
75.	Suzzi Dino	»	46,10
76.	Cenni Attilio	»	46,09
77.	Rivani Luigi	»	46,04
78.	Capotosti Maria Teresa	»	46,00
79.	Lucini Riccardo	»	45,60
80.	Bersanetti Giuseppe	»	45,49
81.	Zingoni Umberto	»	45,48
82.	Magnani Mario	»	45,42
83.	Tradii Desiderio	»	45,34
84.	Gelmetti Pietro	»	45,14
85.	Ghelfi Mino	»	44,94
86.	Iannucci Michele	»	44,92
87.	Drago Giorgio Giovanni	»	44,83
88.	Biagi Luciano	»	44,63
89.	Carissimo Giacomo	»	44,60
90.	Rocca Mario	»	44,58
91.	Vitolo Enrico	»	44,48
92.	Bighini Giorgio	»	44,26
93.	Roghi Fabio	»	44,18
94.	Ricci Mario	»	44,18
95.	Malaguti Guglielmo	»	44,14
96.	Lodi Irio	»	44,12
97.	Prompergher Guido	»	44,08
98.	Maccaferri Alfonso	»	43,88
99.	Ricciotti Piercarlo	»	43,65
100.	Fontanini Fosco Giorgio	»	43,43
101.	Cigarini Giorgio	»	43,40
102.	Maggioni Gaetano	»	43,39
103.	Bonazzoli Remo	»	43,39

104. Negri Romolo	punti	43,04
105. Di Lauro Guido Maria	»	42,92
106. Bazzani Giovanni	»	42,50
107. Bocchi Giacomo	»	42,50
108. Vincelli Vittorio	»	42,50
109. Franceschini Giorgio fu Giov.	»	42,18
110. Giuntini Giulio	»	41,94
111. Faillace Renato	»	41,69
112. Eugeni Ermenegildo	»	41,65
113. Vallini Luigi Iso	»	41,36
114. Cennamo Luigi	»	40,50
115. Gorni Romano	»	39,71
116. Baroni Giorgio	»	39,29
117. Di Cristoforo Angelo	»	37,80
118. Della Casa Vinicio	»	37,77

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Bologna, addì 22 gennaio 1955

Il prefetto: MOCCIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 1 in pari data, con il quale si approva la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a venticinque posti di medico condotto vacanti in provincia di Bologna, bandito con decreto n. 22/10029 San., del 20 marzo 1952;

Esaminate le domande dei concorrenti per quanto concerne l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, intesero concorrere;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso citato in premessa per le sedi a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Gherardi Carlo: Castel San Pietro (condotta B);
2) Guidarelli Aldo: San Pietro in Casale (condotta di Levante);
3) Parenti Cesarino: Budrio (condotta Vedrana);
4) Ripoli Renzo: Monzuno (condotta capoluogo);
5) Montroni Mario: Medicina (1ª condotta capoluogo);
6) Mazzali Amos: Imola (1ª condotta);
7) Insom Alfonso: Castel Guelfo (condotta unica);
8) Iannuzzi Arturo: Molinella (3ª condotta Marmorta);
9) Cazzani Luciano: Medicina (5ª condotta Fiorentina);
10) Montebugnoli Augusto: Medicina (6ª condotta Portonovo);
11) Calanchi Guido: San Pietro in Casale (condotta di Ponente);
12) Simoni Sanzio: Crevalcore (3ª condotta Caselle);
13) Mondini Adriano: Imola (5ª condotta Zello Croce Campo);
14) Franceschini Armando: Castel San Pietro (Montecalderaro);
15) Benfenati Adamo: Molinella (5ª condotta Selva Malvezzi);
16) Cavazza Mario: Imola (8ª condotta Sasso Morelli);
17) Orselli Edmondo: Porretta Terme (condotta unica);
18) Berti Ceroni Alfredo: Sasso Marconi (3ª condotta Mongardino);
19) Gherardi Gherardo: Savigno (2ª condotta consorziale con Monte San Pietro);
20) Nevola Vittorio: Castel di Casio (condotta unica);
21) Prata Pietro: San Benedetto Val di Sambro (condotta Pian del Voglio);
22) Melloni Francesco: Casalfiumanese (2ª condotta Sassoleone);
23) Martinelli Giberto: Casalfiumanese (3ª condotta San Martino in Pedriolo);
24) Beccari Gian Luigi: Castiglione dei Pepoli (2ª condotta Baragazza);
25) Astorri Asterio: Castel del Rio (2ª condotta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Bologna, addì 22 gennaio 1955

Il prefetto: MOCCIA

(473)

PREFETTURA DI MATERA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Matera

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Visto il proprio decreto n. 589 dell'11 gennaio 1955, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1950 per le condotte di Bernalda, Grottole, Pisticci (prima condotta) e Tursi;

Considerato che il dott. Di Giulio Giovanni, assegnato col sopracitato decreto alla condotta medica di Tursi non ha diritto ad alcuna assegnazione di sede perchè in aggiunta alla domanda di partecipazione al concorso ha prodotto altra domanda in data 15 febbraio 1952, nella quale chiede di partecipare al concorso per la sola condotta di Pisticci;

Ritenuto che la predetta condotta non può essere assegnata al dott. Di Giulio perchè va assegnata ad altro concorrente che lo precede in graduatoria e che l'ha chiesta in ordine di preferenza;

Viste le preferenze indicate dagli altri concorrenti nelle domande di partecipazione al concorso;

Vista la graduatoria approvata con decreto prefettizio n. 589 dell'11 gennaio 1955;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Visti gli articoli 4 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'assegnazione delle sedi di cui al sopracitato decreto prefettizio n. 589 dell'11 gennaio 1955 concernente la dichiarazione dei vincitori del concorso descritto in premessa viene così modificata:

1. Panetta dott. Antonio: Pisticci (prima condotta);
2. Lepenne dott. Francesco: Bernalda;
3. Serinelli dott. Antonio: Grottole;
4. Blasone dott. Raffaele: Tursi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Matera, addì 25 gennaio 1955

Il prefetto: RIGUCCI

(585)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.